



Anffas Onlus di Modica

Circoscrizione Orizzonta n° 204 1/A - 87015 Modica

**Modalità operative
per l'organizzazione delle verifiche
Certificazione Verde Covid-19 lavoratori
ai sensi del D.L. n. 127/2021**

Indice dei contenuti

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Premessa | pag. 3 |
| 2. Normativa di riferimento | pag. 4 |
| 3. Procedura | pag. 4 |

1. Premessa

Per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 vige, per chiunque svolge attività lavorativa, tanto nel settore pubblico che privato, l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 per poter accedere sul proprio posto di lavoro.

La norma prevede che sia il datore di lavoro il soggetto tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni ivi previste attraverso la definizione di specifiche modalità operative atte a regolamentare l'effettuazione delle verifiche, anche a campione.

L'accertamento delle violazioni, oltre che dal datore di lavoro, può essere effettuato da soggetto individuato e formalmente incaricato.

Con il presente documento Anffas Onlus di Modica definisce le modalità operative per l'organizzazione ed effettuazione delle verifiche della certificazione verde Covid-19 degli operatori interni ed esterni anche volontari in servizio presso la propria sede di lavoro.

Si precisa che il controllo della Certificazione Verde Covid-19 è, a tutti gli effetti, un trattamento dati personali, pertanto va effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento in tema di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016) nonché degli obblighi normativi in tema di controlli sui lavoratori (Legge 300/1970).

Si precisa altresì che le disposizioni di cui all'art. 3 D.L. n. 127/2021 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

2. Normativa di riferimento

- **Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127** "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- **Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300** "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

3. Procedure a cura del Datore di Lavoro

Al fine di poter compiutamente adempiere alle disposizioni d'obbligo per il datore di lavoro come indicate all'art. 3, comma 5 del Decreto Legge n. 127/2021 vengono di seguito evidenziate le procedure finalizzate alle attività di verifica della certificazione verde COVID-19 (green pass) degli operatori/volontari dell'Anffas Onlus di Modica:

1. **Informazione:** al fine della puntuale informazione di tutti i lavoratori/volontari d'interesse si redige e si pubblicizza tramite sito web e esposizione in sede specifica informativa sull'entrata in vigore, a decorrere dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, dell'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della Certificazione verde Covid-19 di cui al Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127
2. **Oggetto della verifica:** il datore di lavoro dovrà accertare la validità della certificazione verde Covid-19 posseduta dai lavoratori e dai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
3. **Accertamento delle violazioni:** al fine di poter accertare eventuali violazioni si individuano con atto formale uno o più soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi riferiti al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19;
4. **Svolgimento della verifica:** l'accertamento della violazione avverrà mediante controllo giornaliero di tutti i lavoratori in servizio osservando le seguenti modalità operative:
 - scansione del QR CODE;
 - utilizzo esclusivo dell'applicazione "VerificaC19";
 - senza conservazione e registrazione di alcun dato;

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

5. **Provvedimenti:** nei casi in cui il lavoratore non fosse in possesso o risultasse privo della certificazione verde Covid-19 si applicano le disposizioni rispettivamente previste al comma 6 (assenza ingiustificata del lavoratore) e comma 7 (sospensione del lavoratore) [comma 7 solo per le realtà lavorative con meno di 15 dipendenti], art. 3 D.L. n. 127/2021;
In caso di rifiuto da parte dell'interessato di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile della struttura (Direzione Medica, Ufficio del personale, RSPP, Datore di Lavoro, Dirigente Sicurezza, Preposto) per ulteriori verifiche ed accertamenti;
6. **Trattamento dati:** è consentito trattare solo ed esclusivamente i dati necessari per la verifica dell'autenticità, validità e integrità della certificazione (nome, cognome, data di nascita dell'intestatario del certificato e validità o meno del certificato), senza rendere, assumere o conservare alcuna ulteriore informazione;
7. **Divieto di copia e conservazione della certificazione verde:** è assolutamente vietato trattenere copie analogiche o digitali della certificazione e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
8. **Divieto di cessione della funzione delegata:** al soggetto incaricato dal datore di lavoro della funzione di accertamento delle violazioni è fatto divieto di poter cedere, anche temporaneamente, la delega o di farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del datore stesso e/o altro responsabile.

Comunicazione agli operatori

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, entreranno in vigore le disposizioni del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 in virtù delle quali a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).

A tal fine l'Anffas Onlus di Modica ha definito specifiche modalità operative che prevedono controlli giornalieri (specificare se a campione) eseguiti da soggetti formalmente individuati e delegati al riguardo.

Per accedere al luogo di lavoro il lavoratore dovrà obbligatoriamente possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 la cui validità sarà verificata attraverso la seguente modalità:

- scansione del QR CODE mediante l'applicazione "Verifica C-19"

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Si informa, altresì, che ai lavoratori che dovessero comunicare di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del D.L. n. 127/2021. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di certificazione verde Covid-19 unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Decreto-Legge n. 127/2021 e dal CCNL applicabile, al lavoratore potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da €. 600,00 a €. 1.500,00 da parte dell'Autorità Competente (Prefetto).

Luogo e data MODICA 20/10/2022

